

# MICROPERMANENTI E DANNO PATRIMONIALE

95

Avv. Paolo Vinci\*

**I**l risarcimento del danno alla persona costituisce un arduo problema per la capacità dei medici legali, per la maestria dei legali e per la conoscenza giudicatrice dei magistrati.

La persona umana, infatti, non è un bene di comune valutazione, poichè il suo valore prescinde da criteri economici, non potendo essere considerata alla stregua di un bene qualsiasi, dovendo essere vista, oltre che per un'eventuale pretesa ad una riparazione corporea, in tutta la sua essenza poichè attorno a quella vita violata da un illecito esistono esseri dotati di interessi e bisogni da soddisfare, con conseguenti diritti ed obblighi da calcolare nel risarcimento.

Il risarcimento, appunto. Mai come in questo settimo congresso, il titolo si attaglia alla realtà medico giuridica dell'intero paese. Non è per piaggeria che mi complimento con l'amico Giovanni Cannavò, in particolar modo per l'espressione, stupendamente provocatoria "moralmente necessari-necessariamente immorali?" che, volta alle micropermanenti, schiude un acceso dibattito su tutta una serie di proble-

matiche in atto e che in questo momento vede contrapposte due schiere separate ed opposte: da un lato i tutori di chi ha subito un ingiusto danno, dall'altro i patroni delle imprese tenute a risarcirlo. In questa mia breve relazione, tratterò quella che costituisce il caso classico della micropermanente: la distorsione cervicale, esponendo il mio pensiero in merito alla sua classificazione nell'ambito del danno biologico e, cercherò di analizzare se in alcuni casi, pur rarissimi, può concretizzare, o meno, anche riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, danno patrimoniale. Non v'è dubbio che detta lesione costituisca oggi un caso anche fin troppo frequente, se è vero che uno studio statistico dell'Università di Parma, realizzato nel 1997, ha evidenziato una significativa presenza del c.d. "colpo di frusta" sul totale delle lesioni, con una crescente incidenza che va dal 27% del 1994 al 45% del 1997, con



L'Avv. Vinci durante il suo intervento

un'esorbitante lievitazione nel Mezzogiorno d'Italia.

Tutto ciò ha creato un acceso dibattito tra i giuristi ed i medici che gravitano nel settore assicurativo.

Infatti, proprio per tale tendenza, di converso, si evidenzia una recentissima propensione medico legale al totale diniego del riconoscimento di detto trauma, con la conseguenza che, molto spesso, al malato vero, portatore di reali postumi permanenti, viene negato, al pari dello speculatore che ha usufruito di certificazioni compiacenti, il riconoscimento della

MEDICINA LEGALE

\* Avvocato, Lecce

giusta percentuale di invalidità.

Quindi, anche nella valutazione di questa sintomatologia, si evidenziano due schieramenti contrapposti, portatori, ciascuno di interessi di categoria.

Anche se nell'ultimo decennio sono andati lievitando i casi di rachialgia cervicale, costituendo una vera e propria piaga per le Compagnie Assicuratrici (sotto questo profilo si appaleserebbe opportuno un intervento regolatore del Legislatore), nella valutazione del malessere conseguente a questo meccanismo accelerativo e decelerativo di trasferimento di energia a livello del collo occorre agire con senso di Giustizia, nel pieno rispetto dei (veri) diritti altrui. In sostanza tale lesione ha una sua giustificata ragione di esistere e quindi il suo diritto ad essere risarcita.

Dottrina e Giustizia qualificano, in astratto, il c.d. "colpo di frusta" una piccola invalidità permanente, cioè una menomazione dell'integrità psico-fisica ritenuta priva di incidenza sulla capacità reddituale, ma rilevante sul bene salute e sul valore uomo, valutabile in una misura percentuale che va dall'1% al 10%, generalmente componente del danno biologico. In sostanza, dei tre beni giuridici profilatisi nell'ultimo

decennio dopo la Sent. Cost. n. 184/86 (danno evento-biologico; danno conseguenza patrimoniale; danno perturbamento-morale), la lesione in esame può rientrare, al limite, nel primo e quindi nel terzo, solo rarissimamente nel secondo. Del resto, parlare di microinvalidità, significa entrare nell'essenza del danno biologico.

Questo come assioma. Ma nell'ultimo biennio, si fa sempre più strada-direi insistentemente una ipotesi di riqualificazione dell'intero paradigma risarcitorio secondo canoni più estensivi ed elastici: si pensi alle sentenze della S.C. sul caso "modella", di cui si è parlato al Convegno di Vieste (maggio 97), oppure sul caso "casalinga".

In sostanza è in atto una controindicazione che conduce ad obliterare quei canoni di standardizzazione delle ipotesi risarcitorie e che mira a sceverare ogni caso nelle sue assolute singolarità e unicità.

A questa tendenza non si sottrae neppure il banale "colpo di frusta" che, in determinate ipotesi più gravi ed in presenza di altre circostanze attinenti alla prova della riduzione della capacità lavorativa specifica (nesso causale tra lesione e la riduzione della capacità lavorativa specifica in relazione all'attività svolta dall'infortunato, nonchè prova rigorosa della riduzione del reddito, ovvero prova rigorosa del danno futuro o di quello c.d. di "per-

data di chances"), può assurgere ad una lesione indennizzabile come danno patrimoniale. Si pensi ad una lesione al rachide cervicale patita da un pilota o da un controllore di volo.

Non è vero che i medici legali si trovino nell'obiettività impossibilità di discernere tra la reale entità del quadro clinico iniziale ed il conseguente danno alla persona, perchè da una parte una maggiore attenzione nella valutazione della sintomatologia e, dall'altra, l'uso di strumenti tecnici e metodi di indagine più sofisticati (TAC, R.S.M.) possono stabilire con certezza, in primo luogo, l'effetto causale tra l'evento e la lesione e, poi, se il paziente sia portatore, o meno, di esiti permanenti.

Possono, soprattutto, accertare il nesso eziologico della lesione patita e la sua riconducibilità o meno dell'evento traumatico, contribuendo a debellare lo squallido proliferare di casi simulatori, che in ogni caso andrebbero sottoposti al vaglio del Giudice penale (art. 640 c.p.).

In tal modo si pone il Giudicante nella condizione di deliberare con maggiore obiettività, le parti di attendere l'esito di quel giudizio con serenità, vedendosi garantite dalla soglia di veridicità dell'indagine espletata; si stroncherebbe sul nascere sia ogni delittuosa azione simulatoria, sia ogni strumentale interesse di categoria: in conclusione si farebbe Giustizia.